

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le  
Doc.n. 84/14

Verbale n. XX

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 28 maggio 2014 alle ore 16,00 presenti nella sede della Circostrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE  
BARILLARO RAFFAELE  
CARBOTTA DOMENICO  
FRANCESE MARIA TERESA  
IPPOLITO ANTONINO  
MASERA ALBERTO  
PIUMATTI AMALIA  
VALLONE PECORARO FILIPPO

ALU' ORAZIO  
BATTAGLIA GIUSEPPE  
CIAVARRA ANTONIO  
FRAU NEVA  
LA VAILLE LUCA  
MIRTO BENITO  
TASSONE FABIIO

ANDOLFATTO LIDIA  
BUDA VINCENZO  
FORMICHELLA ALBERTO  
IARIA ANTONINO  
LEOTTA FABRIZIO  
NOCETTI GIANLUCA  
TETRO GREGORIO

In totale con il Presidente n. 23 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: POLICARO PAOLO - ZUPPARDO GAETANO

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

- 3) C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SOSPELLO 204/A AL GRUPPO AGGREGAZIONE ANZIANI "BOCCIOFILA SOSPELLO". PROPOSTA DI RINNOVO.

## CITTÀ DI TORINO

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SOSPELLO 204/A AL GRUPPO AGGREGAZIONE ANZIANI "BOCCIOFILA SOSPELLO". PROPOSTA DI RINNOVO.

Il Presidente Rocco FLORIO di concerto con il Coordinatore della I Commissione Luca LA VAILLE ed il Coordinatore della V Commissione Antonio CIAVARRA riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2007 08035/10 del 17 dicembre 2007, esecutiva dal 31 dicembre 2007, veniva approvato il secondo rinnovo della concessione dell'impianto sportivo municipale sito in Via Sospello 204/A a seguito della prima concessione avvenuta nell'anno 2000 al Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", per un periodo di cinque anni a partire dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, ad un canone annuo di Euro 60,48=, IVA inclusa, rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT, ponendo tutte le utenze per il 20% a carico del Concessionario.

La concessione è quindi scaduta in data 31 dicembre 2012.

L'impianto consta di un fabbricato adibito a sede Gruppo, 4 campi da bocce scoperti non illuminati, per una superficie totale di circa 605 mq, di cui 60 mq circa di aree coperte.

In data 29 maggio 2012 il Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, Signor Matteo Troiano, ha presentato istanza di rinnovo concessione (ns. prot. 6124 del 31 maggio 2012) dell'impianto in oggetto.

Il Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", nel corso di questi anni, si è reso partecipe di numerose attività sportive e socio-culturali volte all'aggregazione ed alla socializzazione, contribuendo in modo significativamente attivo anche alla riqualificazione dell'area circostante grazie ad opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della struttura del parco adiacente.

Molteplici e di natura diversa sono state le attività che hanno impegnato i soci, dai tornei di gioco, sia di bocce che di carte, all'organizzazione di eventi ricreativi quali occasioni di ritrovo in cui i frequentanti tale struttura hanno avuto la possibilità di confrontarsi nell'ottica di garantire un sempre maggior coinvolgimento sia dei soci già da tempo frequentatori della bocciofila sia dei nuovi utenti.

Tenuto conto della funzione altamente aggregativa del Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello" verificata da parte dell'apposita Commissione di Controllo istituita con determinazione dirigenziale n. 53 del 13 dicembre 2013, mecc. 2013 44986/88, considerato il permanere della valenza sociale e del ruolo aggregativo svolto sul territorio da tale realtà, vista la buona conduzione effettuata dal Concessionario, al fine di garantire continuità nell'utilizzo dell'impianto, la Circoscrizione intende proporre il rinnovo della concessione alle condizioni esplicitate nell'allegata convenzione (All. 1).

La convenzione avrà durata di 5 anni con decorrenza a tutti gli effetti giuridici a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che ne approverà il disciplinare.

Trattandosi di bocciofila di base, si ripropone il canone ricognitorio previsto dall'art 9 del Regolamento n. 295 della Città di Torino, pari ad Euro 64,69= IVA compresa. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo, il Concessionario dovrà versare l'indennità di occupazione dovuta calcolata sulla base dell'ultimo canone fino all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che approva la nuova convenzione.

Per l'anno 2013 è stata corrisposta dal concessionario l'indennità di occupazione.

Si propone di ripartire le utenze, già intestate al Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", nella misura del 20% a carico del Concessionario e dell'80% a carico della Città, conformemente a quanto indicato nell'art. 9 comma 5 del Regolamento in materia (n. 295).

Sono poste interamente a carico del Concessionario il pagamento delle spese telefoniche ed il pagamento della TARI.

Sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, così come specificato nell'allegata convenzione (All. 1).

Si dà atto che è stata acquisita agli atti l'apposita dichiarazione concernente il rispetto da parte dell'Associazione dell'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010.

La presente proposta di concessione è stata discussa nella I Commissione di Lavoro del 16 gennaio 2013.

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/12, conservata agli atti del servizio.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 con il quale tra l'altro, all'art. 42 comma 2, indica le "**competenze proprie**" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 I° c. del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 ed all'art. 61 I c. del Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare la proposta di rinnovo della gestione dell'impianto sportivo situato in Via Sospello 204/A al Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", Codice Fiscale n. 07646450010, rappresentata dal Signor Matteo Troiano, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale;
2. di approvare lo schema di convenzione alle condizioni riportate nel medesimo (All. 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e la cui efficacia è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale;
3. di approvare il canone annuo la cui base imponibile è pari ad Euro 53,02= oltre IVA al 22% corrispondente ad Euro 11,67=, per un totale complessivo di Euro 64,69= da versare in

- unica rata anticipata presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5 a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva l'allegata convenzione. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo il concessionario dovrà versare l'indennità di occupazione dovuta in base al vecchio canone fino all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale;
4. di ripartire le utenze, già intestate al Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", nella misura del 20% a carico del Concessionario e dell'80% a carico della Città, conformemente a quanto indicato nell'art. 9 comma 5 del Regolamento in materia (n. 295);
  5. di porre interamente a carico del Concessionario il pagamento delle spese telefoniche ed il pagamento della TARI;
  6. di dare atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione prevista dall'art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010;
  7. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/12, conservata agli atti del servizio;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore (all. n. 2);
  9. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della Deliberazione della Giunta Comunale 2012 4257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 13 maggio 2014;
  10. di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza, in ottemperanza all'art. 6 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali n. 295 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2012 04540/010 in data 12 dicembre 2012 ed esecutiva dal 25 dicembre 2012;
  11. di dichiarare attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000.

#### OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Noccetti e Tassone)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI .....21  
 ASTENUTI .....6 (Battaglia, Buda, Iaria, Masera, Tetro e Vallone Pecoraro)  
 VOTANTI .....15  
 VOTI FAVOREVOLI .....14  
 VOTI CONTRARI .....1

A maggioranza

## D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di rinnovo della gestione dell'impianto sportivo situato in Via Sospello 204/A al Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", Codice Fiscale n. 07646450010, rappresentata dal Signor Matteo Troiano, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale;
2. di approvare lo schema di convenzione alle condizioni riportate nel medesimo (All. 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e la cui efficacia è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale;
3. di approvare il canone annuo la cui base imponibile è pari ad Euro 53,02= oltre IVA al 22% corrispondente ad Euro 11,67=, per un totale complessivo di Euro 64,69= da versare in unica rata anticipata presso l'Ufficio Cassa della Circostrizione 5 a partire dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva l'allegata convenzione. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Contestualmente al pagamento del canone del primo anno di rinnovo il concessionario dovrà versare l'indennità di occupazione dovuta in base al vecchio canone fino all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale;
4. di ripartire le utenze, già intestate al Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", nella misura del 20% a carico del Concessionario e dell'80% a carico della Città, conformemente a quanto indicato nell'art. 9 comma 5 del Regolamento in materia (n. 295);
5. di porre interamente a carico del Concessionario il pagamento delle spese telefoniche ed il pagamento della TARI;
6. di dare atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione prevista dall'art. 6 comma 2 della Legge 122 del 2010;
7. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/12, conservata agli atti del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Direttore (all. n. 2);
9. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della Deliberazione della Giunta Comunale 2012 4257/008 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 13 maggio 2014;
10. di inoltrare il presente provvedimento alla Direzione Sport e Tempo Libero per i conseguenti provvedimenti di competenza, in ottemperanza all'art. 6 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali n. 295 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2012 04540/010 in data 12 dicembre 2012 ed esecutiva dal 25 dicembre 2012;

Il Consiglio circoscrizionale, in conformità all'esito del distinto voto palese, all'unanimità dei presenti

## D E L I B E R A

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L. 267/000.

All. 1

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA SOSPELLO 204/A A FAVORE DEL GRUPPO AGGREGAZIONE ANZIANI "BOCCIOFILA SOSPELLO".**

Premesso che la Città ha l'interesse di rinnovare la gestione dell'impianto sportivo municipale sito in Torino, Via Sospello 204/A, con la presente scrittura privata non autenticata, tra la **CITTA' DI TORINO**, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, Torino - Codice Fiscale n. 00514490010 - rappresentata dal Dirigente del Settore Contratti, Dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954, e domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale in ottemperanza dell'art. 61, comma 2° del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. n. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012 e il Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello, con sede legale in Torino, Via Sospello 204/A, Codice Fiscale n. 07646450010, nella persona del suo legale rappresentante, Signor Matteo Troiano, nato a Torino, il 29 giugno 1943, Codice Fiscale TRNMTT43H29L219E, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. \_\_\_\_\_ del Consiglio Comunale del \_\_\_\_\_, esecutiva dal \_\_\_\_\_, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1****Descrizione dell'impianto**

La Città di Torino assegna in concessione al Gruppo Aggregazione Anziani "Bocciofila Sospello", di seguito denominata Concessionario, l'impianto sportivo comunale sito in Torino, Via Sospello 204/A, di complessivi mq. 605 circa, di cui 545 mq scoperti, costituito da un prefabbricato di mq. 60 e mc 162 adibito a sede sociale n. 4 campi da bocce, scoperti e non illuminati.

L'impianto è individuato al Catasto terreni al foglio 1105,172p 130p, 129p pratica inventario n. 10522.

Il Concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione. L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi. In questo caso sarà accettato dalla Civica Amministrazione l'eventuale adeguamento.

**ART. 2****Lavori di adeguamento e miglioria  
Nuove Opere**

Il Concessionario potrà eseguire lavori di ristrutturazione o nuove opere previa autorizzazione dei competenti Uffici del Comune di Torino a proprie spese e secondo le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In tal caso potrà essere rivista la durata della concessione.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni causati a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Le eventuali nuove strutture e opere di miglioria si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa alla società convenzionata alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.

I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla medesima Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c, del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001.

### **ART. 3**

#### **Destinazione d'uso**

Il Concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

Per usi diversi la concessione potrà essere revocata e l'impianto dovrà essere restituito alla Città entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose.

### **ART. 4**

#### **Durata**

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di concessione.

Il concessionario si impegna a provvedere alla sottoscrizione del contratto nei tempi stabiliti e comunicati dal Servizio Contratti. La mancata sottoscrizione del contratto da parte del futuro concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse della concessione dell'impianto sportivo.

### **ART. 5**

#### **Canone**

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 53,02 oltre IVA al 22% per un importo di Euro 11,67=, per un totale complessivo di Euro 64,69=, da versare in un'unica rata anticipata all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5.

Il canone è stato determinato ai sensi dell'art. 9 e art. 11 del Regolamento 295 della Città. Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto con espressa esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria già deliberati dalla Città alla data di esecutività del

provvedimento deliberativo che approva la presente concessione ed in corso di esecuzione.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal Concessionario, e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e non ancora ammortizzati, valutati con idonea perizia dall'Ufficio Tecnico Comunale competente.

Contestualmente al pagamento del primo anno di rinnovo, il Concessionario dovrà versare l'indennità di occupazione dovuta fino alla data di esecutività della delibera che approva il presente disciplinare, calcolata sulla base dell'ultimo canone pagato e adeguato ISTAT.

## **ART. 6**

### **Finalità sociali**

La Circoscrizione 5 e la Città si riservano il diritto di disporre gratuitamente del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio o da essa patrocinate (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di quindici giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del Concessionario. Il Concessionario non potrà opporsi alla piena disponibilità dell'impianto a favore della Città se non in casi gravi e motivati di precedenti programmazioni di iniziative sportive di particolare rilievo o di attività agonistiche programmate con Federazioni ed Enti sportivi.

Inoltre la concessione potrà essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di eventi sportivi di carattere sovracomunale organizzati dalla Città che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tal caso, l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Per detto periodo di sospensione il concessionario non avrà l'obbligo del versamento del canone.

Il Concessionario, previa richiesta, metterà gratuitamente a disposizione della Circoscrizione 5 e delle scuole cittadine il complesso sportivo.

## **ART. 7**

### **Orario apertura**

Il Concessionario dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggiore richiesta. In ossequio al disposto della Legge 447/95 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", della Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e degli artt. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva non rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00, previa presentazione al Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali della Città, da parte del concessionario, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può determinare, sussistendone i presupposti, la configurabilità degli estremi del reato di cui all'art. 659 del Codice Penale. L'Amministrazione Comunale potrà a tal fine imporre prescrizioni o motivate limitazioni sentiti i Servizi competenti.

### **ART. 8 Tariffe**

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il Concessionario applicherà le tariffe approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino, nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

I relativi importi saranno introitati dal Concessionario a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta dalla normativa vigente).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al Concessionario l'obbligo di indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe applicate.

### **ART. 9 Pubblicità e Segnaletica**

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri tributari previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato in modo improprio o pericoloso;
- il Concessionario, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, su ogni altra attività di informazione o comunicazione, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D. Lgs 507 del 15 novembre 1993) da utilizzare ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Comunale Pubbliche Affissioni, il cui contenuto non pregiudichi l'attività del Concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il Concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione del

Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive svolte nell'impianto e le agevolazioni praticate.

Il Concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Qualora i mezzi pubblicitari esposti contengano indicazione di sponsor e/marchi commerciali verrà applicata la normativa prevista dall'art. 22 del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie, ad esclusione degli sponsor che prestino servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di posizionare un punto informativo sulle attività ed iniziative della Circoscrizione 5 all'interno dell'impianto.

#### **ART. 10** **Obblighi assicurativi**

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lvo 81/08 e s.m.i., e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza delle attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

- contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.  
Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".
- relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il Concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione delle proprie attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il

risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente alla Città di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli Uffici della Circoscrizione 5 prima della stipula del contratto di concessione e, con cadenza annuale, dovrà inoltre inviare copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

#### **ART. 11** **Custodia**

Il Concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale. Il Concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

#### **ART. 12** **Obblighi Previdenziali**

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà in ogni caso revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al Concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti a qualsivoglia titolo).

#### **ART. 13** **Divieto di subconcessione**

Il Concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna area e/o nessun locale dell'impianto potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione dietro motivata richiesta.

#### **ART.14** **Bar ed esercizi pubblici**

Attualmente nell'impianto non è presente alcuna attività di ristoro.

Il Concessionario, qualora intenda attivare una attività di ristoro, dovrà darne comunicazione alla Circoscrizione, per il rilascio del nulla osta preliminare alle autorizzazioni/licenze necessarie all'esercizio commerciale, nonché al Servizio Controllo Utenze Contabilità e Fornitori per dichiarare la data di apertura del bar. In difetto saranno addebitate le utenze inerenti l'attività di ristoro, sin dalla data di consegna dell'impianto.

Il concessionario, entro la data di inizio dell'attività, è tenuto alla separazione degli impianti di luce, acqua, riscaldamento con installazione di contatori separati e stipule di appositi contratti di fornitura di cui dovrà produrre copia al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori direttamente o per il tramite della Circoscrizione concedente.

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla somministrazione di alimenti e bevande, purché sia fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Circoscrizione 5 per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

Il concessionario dovrà indicare in modo ben visibile presso l'impianto e, ove presente, sul proprio sito web il nominativo del soggetto affidatario della gestione del bar e ristoro.

Il soggetto affidatario di cui al comma precedente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare dall'esercizio della predetta attività. Tale esonero da responsabilità dovrà essere specificamente previsto e sottoscritto con doppia sottoscrizione dal soggetto affidatario nel contratto di affidamento con il concessionario.

Qualora nell'ambito della gestione della concessione, per la sua attività commerciale, l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti si trasformi di fatto in attività rivolta anche al pubblico, o vengano a svolgersi attività rivolte a un pubblico indifferenziato, la Civica Amministrazione provvederà alla rivalutazione del canone riferito ai locali adibiti a bar e ristoro.

## **ART. 15** **Manutenzione**

Durante la convenzione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto nel suo complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

In caso di mancato adempimento la manutenzione sarà assolta dalla Città con addebito al concessionario delle spese sostenute.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto previa segnalazione del concessionario,

custode del bene ai sensi dell'art. 2051 del C.C. Perché il Servizio Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tali condizioni, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Servizio Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

## **ART. 16**

### **Utenze e tassa raccolta rifiuti**

Premesso che le utenze a carico della bocciofila sono:

**ENERGIA ELETTRICA:**

POD IT020E00615827 – Contratto n. 30277549

**UTENZA IDRICA:**

N. CONTATORE: 203440902

COD. PRESA SMAT: 0010047421/705

COD. UTENTE: 0010116684

La Bocciofila non dispone di centrale termica, in quanto per il riscaldamento vengono usate stufette elettriche.

L'onere relativo alle utenze della parte sportiva viene così ripartito:

- 1) a carico del concessionario:
  - il 20% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile e energia elettrica;
  - interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
  
- 2) a carico della Città:
  - l'80% dei costi relativi alle forniture di acqua potabile e energia elettrica.

### **CONTATORI**

I contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale. Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative

documentazioni. Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna o copertura stagionale, dati in uso a terzi, deve riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'art. 7 e rendicontare mensilmente alla Città tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, mediante dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. La differenza tra la tariffa ordinaria e la tariffa maggiorata, con riferimento alla medesima fascia temporale d'utilizzo, sarà dedotta dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni la Città non si assume il carico dei costi relativi alle utenze di cui al primo comma del presente articolo.

E' posto interamente a carico del Concessionario il pagamento delle spese telefoniche ed il pagamento della tassa raccolta rifiuti.

### **ART. 17** **Controlli**

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza della concessione relazionando al Presidente di Circoscrizione.

I Funzionari Comunali incaricati avranno libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

### **ART. 18** **Obblighi a carico del Concessionario**

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il Concessionario dovrà comunicare, entro 30 giorni, alla Città eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000, con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.

### **ART. 19** **Penali e Revoca**

Nei casi di accertati inadempimenti, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 17 o di qualunque violazione della concessione o qualunque negligenza nella buona conduzione dell'impianto, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una somma di denaro a titolo di penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterati inadempimenti a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di cui al precedente art. 17

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto

al comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici Circoscrizionali, la revoca con deliberazione del Consiglio Comunale e previa deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta risarcimento danni. Nulla invece sarà riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterati e accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico –sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
- fallimento del Concessionario o altra procedura concorsuale o liquidazione coatta amministrativa;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 giorni;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

Per motivate esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

La concessione potrà altresì essere sospesa per un periodo non superiore a 3 mesi nel caso di eventi sportivi organizzati dalla Città che necessitano dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tale caso, l'Amministrazione, dopo avere con congruo anticipo informato il Concessionario, si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Durante il periodo di sospensione della concessione il Concessionario non avrà l'obbligo di versare il canone di concessione.

## **ART. 20**

### **Risoluzione anticipata della concessione**

Il Concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al Concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

## **ART. 21**

### **Restituzione impianto**

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipati della stessa, l'immobile, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere

riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del Concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato alla Vice Direzione Generale Finanze e Tributi – Servizio Ispettorato.

## **ART. 22** **Rinnovo**

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata, in quanto compatibile con la normativa nazionale e locale e in assenza di manifestazione di interesse finalizzata alla gestione dell'impianto, con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 5 almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione. In fase di richiesta di rinnovo il Concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione e per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla quella precedente non siano state tutte interamente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli Uffici comunali competenti.

Il Concessionario potrà richiedere il rinnovo anticipato della concessione, con la conseguente revisione delle condizioni della medesima, qualora proponga con adeguata motivazione la necessità o l'opportunità di nuovi interventi o di opere e ristrutturazioni di interesse rilevante per la Città, tali da dover comportare necessariamente una maggiore durata della concessione per poter consentire un più adeguato ammortamento dell'investimento proposto, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

## **ART. 23** **Cauzione definitiva**

Il Concessionario costituisce cauzione definitiva di **Euro 32,35** (10% del canone moltiplicato la durata della concessione), tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La cauzione dovrà essere versata alla Città prima della sottoscrizione del contratto.

**Nell'ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere le seguenti clausole:** .....

“La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni *a prima richiesta* del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 C.C., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all'art. 1944 C.C. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del

beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”.

La fideiussione, a scelta del Concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

#### **ART. 24** **Spese d'atto**

Le spese di atto, di contratto di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Agli effetti fiscali, si precisa che trattasi di prestazioni soggette ad I.V.A.; pertanto il presente atto - per il combinato disposto degli artt. 40 e 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 - è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

#### **ART. 25** **Controversie**

Nell'ipotesi di eventuali controversie il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

#### **ART. 26** **Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 5.

#### **ART. 27** **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve oggi \_\_\_\_\_ come appresso.

Per il Gruppo Aggregazione Anziani “Bocciofila Sospello” il Presidente, Signor Matteo TROIANO

Per la Città di Torino

Il Dirigente Settore Contratti, Dott. Giuseppe BIANCIOTTO